



COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue questo giorno venticinque del mese di marzo.

25/3/2002

In Milano, nel mio studio di Piazza Borromeo 12.

Davanti a me Dr. Ciro De Vincenzo Notaio residente in Milano ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, si sono personalmente costituiti i signori:

- RESTELLI GIUSEPPE, nato a Rho (MI) il 8 agosto 1924, domiciliato per la carica presso la infranominanda società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

- FONDAZIONE RHODENSE ONLUS con sede in Rho (MI), Via Carrocchio n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 86503120155,;

- GARAVAGLIA dr. ANGELO, nato a Rho (MI) il 24 marzo 1947, residente in Rho (MI), Via Pace n. 13, libero professionista, C.F. GRV NGL 47C24 H264K.

Detti Componenti, cittadini italiani, come mi dichiarano, e della cui identità personale qualifica e poteri, io Notaio sono certo, rinunciano, avendone i requisiti di legge, d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Tra la FONDAZIONE RHODENSE ONLUS, come sopra rappresentata e il dr. ANGELO GARAVAGLIA, entrambi prenommati, è costituita una società a responsabilità limitata denominata



Centro Servizi Rhodense S.r.l.

O, in forma abbreviata, C.S.R. S.r.l., con sede in Milano, Via Torino n.51, duratura al 31 dicembre 2050.

1) La società ha per oggetto in via prevalente:

la prestazione di servizi e consulenze, ad eccezione di quelle riservate agli iscritti ad albi professionali, nel campo sociale, sanitario ed assistenziale, lo svolgimento di attività ambulatoriale con visite mediche, esami clinici di laboratorio, esami radiologici, ecografici e le prestazioni di terapie fisiche manuali e strumentali.

Essa potrà inoltre compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico), mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale prestando anche fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi e, nei limiti di legge, l'assunzione di mutui sia fondiari che ipotecari, sia con privati che con Enti pubblici, sia con banche che con istituti di Credito, acconsentendo, allo scopo a tutte le formalità ipotecarie e l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od



DOTT. AVV. CIRO DE VINCENZO Notaio
20123 Milano - P.zza Borromeo, 12 - Tel. 02/72002815 - Fax 02/89010041

imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Con espressa esclusione dello svolgimento di tutte le attività previste dalla legge disciplinante le società di intermediazione mobiliare. L'attività di natura finanziaria, anche se strumentale, non sarà comunque esercitata nei confronti del pubblico.

2) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- FONDAZIONE RHODENSE ONLUS con una quota di Euro 9.900,00 (novemilanovecento virgola zerozero);
- ANGELO GARAVAGLIA con una quota di Euro 100,00 (cento virgola zerozero).

Le parti si danno reciprocamente atto che, delle quote assunte e sottoscritte, sono stati versati i primi 3/10 (tre decimi) presso la Banca Popolare di Rho - Sede di Rho (MI), come è dimostrato dalla ricevuta in data 20 marzo 2002 rilasciata dal predetto Istituto.

3) La società sarà regolata dalle norme del presente atto e dell'allegato Statuto il cui testo, da me letto alle Parti e dalle stesse approvato e sottoscritto con me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

4) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà 31 dicembre 2002.

5) Ad amministrare la società, fino a revoca o dimissioni e con i poteri di Statuto, viene nominato un Amministratore Unico nella persona del dr. ANGELO GARAVAGLIA, pre nominato.

6) L'Amministratore Unico, con facoltà di delega, viene autorizzato a provvedere a tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione della società nonché ad introdurre nel presente Atto e nell'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte, di natura formale, che fossero necessarie od utili per le pedissequa iscrizioni, anche nel caso in cui venissero richieste dalle Autorità competenti.

7) Spese, imposte e tasse del presente Atto, annesse e dipendenti, che si prevedono in complessive Euro 2.300,00 (duemilatrecento virgola zerozero) sono a carico della società.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico dandone lettura a chi comparso che, da me interpellato, lo approva, conferma e meco notaio lo sottoscrive.

Consta di quattro fogli scritti con mezzo idoneo da mano fida sotto mia cura sopra intere quattordici facciate e fin qui della quindicesima.

ALL'ORIGINALE FIRMANO:

GIUSEPPE RESTELLI

ANGELO GARAVAGLIA

CIRO DE VINCENZO NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP.N. 101042/9061

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Centro Servizi Rhodense S.r.l."

La denominazione sociale potrà essere usata nella forma abbreviata "C.S.R. S.r.l."

Art.2) La società ha per oggetto in via prevalente:

la prestazione di servizi e consulenze, ad eccezione di quelle riservate agli iscritti ad albi professionali, nel campo sociale, sanitario ed assistenziale, lo svolgimento di attività ambulatoriale con visite mediche, esami clinici di laboratorio, esami radiologici, ecografici e le prestazioni di terapie fisiche manuali e strumentali.

Essa potrà inoltre compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico), mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale prestando anche fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi e, nei limiti di legge, l'assunzione di mutui sia fondiari che ipotecari, sia con privati che con Enti pubblici, sia con banche che con istituti di Credito, acconsentendo, allo scopo a tutte le formalità ipotecarie e l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Con espressa esclusione dello svolgimento di tutte le attività previste dalla legge disciplinante le società di intermediazione mobiliare. L'attività di natura finanziaria, anche se strumentale, non sarà comunque esercitata nei confronti del pubblico.

Art.3) La società ha sede legale in Milano, Via Torino n.51. Nei modi di legge potrà istituire filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi o di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art.4) Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.5) Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Art.6) Il capitale sociale è di Euro 10.000 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato previa deliberazione dell'assemblea ai sensi di legge. In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione, da esercitare con le formalità e nei termini di legge in ragione delle quote rispettive possedute.

I soci potranno effettuare finanziamenti alla società sia fruttiferi che infruttiferi sulla base di quanto stabilito dall'Organo Amministrativo, il tutto sotto l'osservanza e nel rispetto di quanto è stabilito dalle norme in materia ed in

particolare dall'art.11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e delle direttive del Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio.

Art.7) Le quote sociali non sono trasferibili per atto tra vivi senza il consenso degli altri soci cui spetterà il diritto di prelazione da esercitarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta che dovrà essere effettuata dal cedente a mezzo lettera raccomandata al domicilio di tutti i soci risultante dal libro soci.

Qualora gli altri soci non esercitino il diritto di prelazione nel termine come sopra determinato, il socio cedente potrà liberamente trasferire a terzi le proprie quote. In caso di rinuncia o mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno dei soci, il suo diritto si accrescerà proporzionalmente agli altri soci. Non è ammesso l'esercizio parziale del diritto d'opzione.

Le quote possono essere intestate a società fiduciarie; queste ultime le potranno liberamente trasferire ai propri mandanti iniziali.

ASSEMBLEE

Art.8) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata nel territorio dello Stato anche fuori della sede sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria sarà convocata quando l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno e nei casi e modi previsti dalla legge.

Art.9) Ogni euro di quota dà diritto ad un voto.

Art.10) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte dall'amministrazione mediante raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci e ciò ai sensi dell'art.2484 del Codice Civile.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra quando vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori ed il Collegio Sindacale (quando nominato).

Art.11) L'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, delibera ai sensi di legge.

Art.12) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, ma con le esclusioni di cui all'art.2372 Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità

delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art.13) L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente é assistito da un Segretario o da un Notaio e, quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

AMMINISTRAZIONE

Art.14) La società é amministrata da un Unico Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile tra un minimo di due e un massimo di cinque, anche non soci, secondo deliberazione dell'assemblea che eleggendoli né determinerà il numero e la durata in carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art.15) Quando all'amministrazione della società sia stato eletto un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso, quando non via abbia già provveduto l'assemblea, nominerà tra i suoi membri il Presidente e potrà eleggere anche un Vice Presidente, potrà pure nominare un segretario anche estraneo al Consiglio.

Art.16) Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e deve convocarsi d'urgenza l'assemblea per le deliberazioni di cui all'art.14 del presente statuto.

Art.17) Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne é fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione si fa del Presidente con lettera o telefax da spedire almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza con telegramma da spedire almeno due giorni prima a ciascun membro del consiglio ed a ciascun sindaco effettivo.

Art.18) Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi é la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art.19) Il Consiglio di Amministrazione ha i piú ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea.

Può quindi, tra l'altro, acquistare, permutare, vendere mobili ed immobili, conferirli in società, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di cui all'art.2 di questo statuto, eseguire operazioni bancarie in genere, obbligare anche cambiariamente la società, consentire

iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche anche legali ed anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, esonerare i Conservatori dei registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità, prestare garanzie e fideiussioni anche a favore di terzi; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, nominare procuratori speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art.20) Il Consiglio può delegare i propri poteri e quelli del Presidente compreso l'uso della firma sociale ad uno o più dei suoi membri e può nominare direttori, fissando attribuzioni, retribuzioni ed eventuali cauzioni.

Art.21) Il Presidente e gli Amministratori Delegati, quando esistono, rappresentano legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Per tali atti, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente hanno firma libera.

Art.22) Quando all'amministrazione della società sia stato nominato un Unico Amministratore, allo stesso con firma con firma libera, spettano i tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta tassativa eccezione per i seguenti atti quali occorrerà preventivamente l'autorizzazione dell'assemblea:

vendere immobili, impegnare cambiariamente la società, prestare fideiussioni, costituire ipoteche, ricevere affidamenti bancari, sottoscrivere contratti di leasing immobiliare.

L'unico Amministratore potrà nominare procuratori speciale per singoli atti o categorie di atti.

Art.23) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio, l'assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità fissa o variabile, unica o periodica.

Agli Amministratori potrà essere assegnata, anche in forma assicurativa, una indennità qualificata di "fine rapporto per collaborazione coordinata e continuativa", indennità che dovrà essere predeterminata nell'entità e nelle modalità di corresponsione, secondo criteri fissati di volta in volta dall'assemblea.

BILANCIO ED UTILI

Art.24) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art.25) Gli utili netti, dopo prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, sino alla concorrenza del 20% del capitale sociale, verranno ripartiti in parti proporzionali alle quote ed a queste distribuiti, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art.26) Il pagamento dei dividendi é effettuato presso le casse designate dall'amministrazione nel termine che viene annualmente fissato dall'amministrazione stessa.

SCIoglIMENTO

Art.27) Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

COLLEGIO SINDACALE

Art.28) Qualora la legge lo esiga, l'assemblea nominerà ogni triennio tre sindaci effettivi e due supplenti nonché il Presidente del Collegio Sindacale e determinerà la loro retribuzione.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art.29) Le controversie che in dipendenza dei rapporti sociali insorgessero tra i soci e fra questi e gli organi della società, oppure fra i soci e la società e così pure le controversie che dovessero insorgere a seguito dell'applicazione di quanto previsto da ogni parte del presente statuto, eccettuate le controversie riguardanti gli oggetti di cui agli articoli 2377, 2393, 2396, 2407, 2409 del Codice Civile, saranno decise inoppugnabilmente da un Collegio di tre arbitri che avrà la sua sede in Milano.

Detti arbitri saranno nominati i primi due rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, di comune accordo fra i primi due; in caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano su richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, con potere di amichevole composizione, il loro giudizio sarà inappellabile e vincolante per le parti.

Art.30) Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

FIRMATO:

GIUSEPPE RESTELLI


ANGELO GARAVAGLIA

CIRO DE VINCENZO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI

MILANO,

27 MAR 2002

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is highly stylized and cursive. The stamp is circular and contains text, though it is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan. There are some faint markings on the right side of the page, possibly from a scanner or another document.